

Comitato Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro

Approfondimenti per la Fase 2 Lavoratori Fragili



maggio 2020

Il graduale sviluppo delle attività produttive nella prima fase successiva (c.d. Fase 2) a quella di acuta situazione emergenziale relativa alla Covid-19, evidenzia l'interesse delle imprese del settore elettrico ad approfondire alcuni aspetti gestionali e di prevenzione.

L'obiettivo è di sviluppare l'insieme delle attività gestionali, prendendo avvio dalle procedure adottate nel settore elettrico per contrastare e contenere la diffusione della COVID-19, al fine di incrementare la tutela della salute dei lavoratori e la resilienza del settore alla diffusione della malattia.

Misure di tutela – I lavoratori “fragili”

Aspetto specifico afferente alle procedure attuate a tutela del lavoratore riguarda i c.d. “lavoratori fragili”.

Nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 26, comma 3, si prevedevano specifiche forme di tutela: *“Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”*

La validità di tale previsione è stata estesa fino al 31 luglio 2020 dall'art. 74 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”).

Sotto il profilo applicativo la norma aveva suscitato alcune richieste di chiarimento rispetto all'individuazione dei “*competenti organi medico legali*”, cui risponde la Circolare del 27 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità: *“(…) sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'art. 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N. (...)”*, specificamente al fine di ampliare al massimo le possibilità di limitare per queste persone il rischio di contagio.

Nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), inoltre, sono previste misure specifiche in ordine alla Sorveglianza Sanitaria, all'organizzazione richiesta al Datore di Lavoro ed alle previsioni di inidoneità allo svolgimento delle mansioni precedentemente affidate al lavoratore (cfr. art. 83):

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio

sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. (...)

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

In quadro generale così tracciato è, nello specifico della tutela della salute sul lavoro, ripreso da INAIL nel documento tecnico del 23 aprile 2020 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” in concomitanza con le previsioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” di cui da ultimo all'allegato 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

Nel Protocollo è previsto (paragrafo “12-Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS”) che la sorveglianza sanitaria debba proseguire, ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età, in un rafforzato assetto di collaborazione del Medico Competente con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST.

In particolare “Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”

Più ampie le indicazioni fornite da INAIL nel documento richiamato, Sezione “Strategie di Prevenzione”. Nel capitolo “Misure di Prevenzione e protezione” si dedica un approfondimento alla “Sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili”.

Rimandando al testo per una visione completa, l'INAIL in breve evidenzia:

A. Cluster

- 1) Sono persone a maggior rischio sia le persone affette da malattie croniche sia le persone in fasce di età più elevate;

B. Organizzazione

- 2) Il coinvolgimento del Medico Competente va oltre l'ordinaria attività;
- 3) Laddove la figura non fosse prevista, andrebbe nominata almeno per il periodo emergenziale, ovvero appare opportuno prevedere altre forme di organizzazione con le strutture territoriali pubbliche;

- 4) Potrebbe essere introdotta una procedura di “sorveglianza sanitaria eccezionale” per le persone considerate a maggior rischio;
- 5) I medici competenti potrebbero beneficiare di percorsi specifici di aggiornamento professionale;
- 6) Può essere anche prevista (cfr. Sezione “Strategie di Prevenzione”, capitolo “*Misure Organizzative*”, paragrafo “*Organizzazione e orario di lavoro*”) per i lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, la ricollocazione in altra mansione;

C. Funzione

- 7) L'intervento avviene sia per l'identificazione ex-ante, sia per il reinserimento ex-post;
- 8) L'attenzione va specificamente rivolta alle persone considerate a maggior rischio;
- 9) Il Medico competente deve – in sede di reintegro dei lavoratori – effettuare la visita medica per la verifica dell'idoneità (ex art. 41, comma 2, lett. e-ter) Dlgs 81/2008);
- 10) Per la visita di idoneità occorre considerare gli effetti che la malattia (o il decorso ospedalieri in terapia intensiva) possono esercitare sulla capacità polmonare;
- 11) In assenza di copertura immunitaria adeguata si possono valutare forme di “inidoneità temporanea” o di “limitazione dell'idoneità”.

Tali misure intervengono quindi preventivamente “*a tutelare persone che, per la loro condizione fisica di estrema fragilità, sono sottoposte ad altissimo rischio di essere sottoposte a terapia intensiva se non ad essere a rischio della vita stessa, in caso di contagio*”.¹

In questo senso l'Istituto Superiore di Sanità evidenzia come tra le misure adottate vi sia anche quella di evitare “*ove possibile il rientro dei lavoratori con suscettibilità e disabilità diversificate, con malattie respiratorie, alterazione del sistema immunitario (...)*” (#B6), ed in effetti verso misure di prevenzione del contagio e di diffusione della malattia si sono indirizzate le imprese del settore elettrico sia nella fase emergenziale di veloce sviluppo dell'emergenza, sia nei *Protocolli*, sia nella Fase 2.

Un breve excursus sulle procedure per gli aspetti della tutela dei lavoratori fragili

Sin dal sorgere dell'emergenza sanitaria (il primo confronto tra esperti in Salute e Sicurezza del Lavoro nel settore elettrico fu svolto a Milano il 6 febbraio 2020, quando nel mondo si era a conoscenza di 281 casi al di fuori della Cina)² sono state adottate misure specifiche, che possono essere riassunte utilizzando lo schema sinottico precedente.

¹ Cfr. Circolare Presidenza del Consiglio del 7 marzo 2020

² Elettricità Futura sin dal 7 febbraio ha iniziato a informare sulle procedure che si stavano adottando nel settore e il 24 febbraio 2020 ha pubblicato un primo documento di condivisione di informazioni (nel mondo allora si registravano solo 2.320 casi fuori dalla Cina ed in Italia, con 290 casi emersi in tre giorni, si iniziava a diffondere la consapevolezza dell'emergenza).

A. Cluster

- 1) Ci si è rivolti in generale a persone potenzialmente fragili, quali ad esempio anziani, donne in stato di gravidanza, i portatori di patologie croniche, pazienti oncologici, pazienti immunodepressi (per patologie congenite o acquisite, trapiantati), pazienti con patologie reumatiche o diabetici, pazienti con malattie pre-esistenti come ipertensione arteriosa, asma grave e malattie cardiache, ed anche fumatori

B. Organizzazione

- 2) È stato coinvolto il Medico Competente anche oltre l'ordinaria attività;
- 3) Ai lavoratori fragili sono state indicate le possibili maggior complicanze derivanti dall'aver contratto il virus (sindrome respiratoria acuta grave, aritmie, insufficienza renale, decesso) e sono state sollecitate a adottare le misure previste dalle organizzazioni sanitarie di riferimento
- 4) Sono state fornite informazioni sulle previsioni regolamentari vigenti;
- 5) Sono state sollecitate a rivolgersi al proprio medico di medicina generale ed a contattare il Medico Competente dell'azienda per le misure da adottare
- 6) È stata adottata la modalità di smart working che ha anche interessato lavoratori fragili
- 7) In fase di riavvio dell'attività (c.d. Fase 2) il rientro graduale dalle situazioni di smart working interessa in modo particolare i lavoratori con specifiche problematiche

✠ ✠ ✠

Bibliografia e Sitografia

B - Lavoratori fragili

1. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» convertito con modifiche con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16),
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02357&elenco30giorni=tru
2. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Circolare del 27 marzo 2020, “*Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”*”,
<https://www.certifico.com/component/attachments/download/17628>
3. **INAIL**, Documento Tecnico 23 aprile 2020 “*Documento tecnico sulla possibile*

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”,

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>

4. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, cfr. anche Allegato 12

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sq>

5. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Supplemento Ordinario) “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*»

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sq>

6. **Istituto Superiore di Sanità**, Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, Rapporto n. 5 del 2020 – REV 0 del 23 marzo 2020, REV 1 del 21 aprile 2020, REV 2 del 25 maggio 2020

<https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5+REV+2+%281%29.pdf/24759e93-69f7-2c38-902f-7962df52fc35?t=1590500751072>



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia, rappresentando e tutelando i loro interessi in Italia e in Europa.

Oggi Elettricità Futura conta 600 operatori con impianti su tutto il territorio nazionale, numeri che la rendono punto di riferimento per l'intero comparto elettrico.

Elettricità Futura è associata a:



eurelectric



Wind
EUROPE



RES
MEDI

FREE
coordinamento

MOTUS-E



Piazza Alessandria, 24 - 00198 Roma

Via G.B. Pergolesi, 27 - 20124 Milano

T +39 06 8537281

www.elettricitafutura.it

info@elettricitafutura.it